
Diffida ad iscriverne nel Registro delle imprese il domicilio digitale delle imprese individuali

DIFFIDA AD ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 23.11.2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

La Camera di Commercio Riviera di Liguria ricorda che il domicilio digitale (PEC) dell'**impresa individuale** deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale. Secondo quanto previsto dall'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento camerale allegato alla delibera consiliare n. 12 del 23.11.2022, le imprese individuali indicate negli elenchi:

- [IMPRESSE INDIVIDUALI PRIVE DI PEC](#) (tipo file pdf - 385 kb)

devono comunicare il domicilio digitale entro trenta giorni dalla data di termine della pubblicazione dell' [atto di diffida](#) (tipo file pdf - 532 kb) all'[albo camerale online](#) della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona e comunque non oltre il **30.09.2024**.

Comunicando il domicilio digitale l'impresa eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti. La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> presso cui firmare digitalmente la richiesta. La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria

Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente e possibile contattare il Contact Center al n 199505550 e consultare le istruzioni operative disponibili in [SARI](#) (link esterno), il supporto specialistico disponibile nell'area Registro delle imprese del sito camerale

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento. In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio all'impresa individuale:

-
- a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;
 - b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
 - c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
 - d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Amministrazione competente: Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona ;
PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del d. lgs. 82/2005: Registro delle imprese

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 31/12/2024 con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Registro delle imprese – sede di Imperia, La Spezia o Savona, secondo la competenza in base alla sede dell'impresa.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Lun 05 Ago, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Aliquota